

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 34

Adunanza 18 settembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CAVOUR - VARIANTE PARZIALE N. 8
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1031 – 975355/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori SERGIO BISACCA, GIOVANNI OSSOLA e GIORGIO GIANI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Cavour:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 09-02202 del 12/02/2001;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 8 del 24/03/2003, n. 13 del 27/04/2004, n. 46 del 31/07/2006 e n. 47 del 31/07/2006, n. 47 del 02/08/2007, cinque variati parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 46 del 02/08/2007, il Progetto Preliminare della Variante n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 48 del 02/08/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/08/2007 (*prat. n. 094/2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto da sopraccitato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 5.043 abitanti nel 1971, 5.085 abitanti nel 1981, 5.226 abitanti nel 1991 e 5.283 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend sostanzialmente costante nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 4.900 ettari di pianura, di cui 4.849 con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 689 ettari rientrano nella *Classe I^a* (pari a circa il 14% della superficie comunale) e 2.781 ettari nella *Classe II^a* (pari a circa il 57% della superficie comunale), 27 ettari di "Aree boscate" e 85 ettari a "Vigneti frutteti e noccioletti";
- risulta compreso nel *Circondario di Pinerolo*, sub-ambito "Area Vigone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: appartiene al "Bacino marginale di Cavour" con i comuni di *Bibiana e Campiglione Fenile*;
- è individuato dal P.T.C. come "Centro Storico di media rilevanza (Tipo C)";
- fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 151 di "Campiglione Fenile", n. 152 di "Zucchea", n. 153 di "Babano" n. 154, n. 156 e n. 156 di "Lusernetta";
 - il P.T.C. segnala il potenziamento della sede viabile della ex S.S. n. 589 a nord e a sud dell'abitato con la realizzazione delle circonvallazioni ad est del territorio conurbato;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisone e Pellice, i cui corsi sono di competenza del Magistrato del Po e dai Torrenti Cantogno, Chiamogna, Grana di Bagnolo e dal Rio Marone compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bealera via vecchia, Rio Strepissone Bianco, Rio Riosecco;
 - il SIT Provinciale rileva la presenza di 593 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex legge 431/85);
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 1.011 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25 – 50 anni;
- tutela ambientale:
 - è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita "Riserva Naturale Speciale della Rocca di Cavour" sul quale insiste il Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" – BC 10001 denominato della "Rocca di Cavour";
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "classe 3" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto

Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 48 del 02/08/2007 di adozione, finalizzati a:

- ◆ rilocalizzare la Società Edilpellice (area “DI5”) con la finalità di risolvere problematiche legate al riordino del territorio comunale e alla soluzione di criticità della viabilità pubblica;
- ◆ ampliare l’area artigianali “DI17” della Società Edilscavi con impegno da parte della stessa società ad eseguire opere di urbanizzazione a favore del Comune che nel caso specifico consistono nell’asfaltatura, previo sbancamento e intubazione di un tratto di canale irriguo, di via Barotto collegante via Antica di Pinerolo con via Gemerello;
- ◆ recepire alcune modifiche urbanistiche intervenute con l’approvazione di Piani Esecutivi Convenzionati ai sensi dell’art. 22 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., che hanno consentito, conformemente alla previsione di P.R.G.C., di trasformare delle aree produttive esistenti all’interno di zone residenziali in aree a destinazione propria;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ l’area “DI5” (area produttiva confermata in zona impropria della Società Edilpellice) è collocata ai margini del centro storico in prossimità di una curva con accessi pericolosi; la presenza dell’attività condiziona, inoltre, la prevista realizzazione di una rotatoria per sistemare l’incrocio tra le vie Saluzzo, Giolitti e Umberto I. L’attuale P.R.G.C. classifica l’area come produttiva in zona impropria consentendone la permanenza solo se dotata o dotabile delle necessarie infrastrutture, è evidente la carenza delle infrastrutture viarie a servizio dell’area e la conseguente necessità di cercare una diversa collocazione in altra sede; l’accordo convenzionale tra la Società Edilpellice e l’Amministrazione Comunale prevede la rilocalizzazione dell’attività produttiva in area produttiva già in parte edificata, la variante urbanistica è necessaria per rendere completamente compatibile e conforme l’area all’uso previsto consentendo destinazioni commerciali ed espositive e la realizzazione di aree all’aperto per piazzali e depositi anche temporanei di materiali ingombranti;
- ◆ la proprietà dell’area “DI17” (area produttiva confermata in zona impropria) ha manifestato la necessità di procedere ad ampliamenti della struttura produttiva per incrementare l’attività offrendo nel contempo la propria disponibilità per contribuire alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria importanti per l’Amministrazione Comunale; l’accordo convenzionale prevede il potenziamento dell’attività produttiva mediante ampliamento dell’area “DI17” e l’autorizzazione temporanea per la realizzazione di un deposito di materiali inerti attinenti l’attività artigianale svolta;
- ◆ viene stralciata l’area produttiva individuata con la sigla “DI1”, in quanto la destinazione produttiva dell’area è stata modificata con un PEC attualmente in fase di attuazione, la sua nuova destinazione è residenziale con la denominazione “RC12” (aree residenziali di completamento);
- ◆ vengono stralciate una porzione dell’area produttiva “DI18” e una dell’area “DI21” a destinazione residenziale non facenti parte del complesso produttivo;
- ◆ viene ampliata l’area “DI33A” con trasformazione di sedimi attualmente a destinazione agricola per una superficie di 5.000 mq; viene modificata la tabella d’area ammettendo la destinazione commerciale per esercizi di vicinato e la creazione di un’area di deposito a cielo aperto dei materiali edili;
- ◆ si propone la modifica della fascia di rispetto cimiteriale portando il suo perimetro a coincidere con il confine dell’area a destinazione produttiva “DI5”;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/09/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/09/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 del Comune di Cavour, adottato con deliberazione del C.C. n. 48 del 02/08/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Cavour la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta